

COMUNE DI CASLANO



REGOLAMENTO

SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO

DI LETTURA DEI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI

VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO

DEL COMUNE DI CASLANO

del 26 agosto 2024

Il Consiglio comunale di Caslano,

Richiamati:

- l'art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- l'allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).

decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Caslano.

²Per aspetti della lettura di numeri di immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2

Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata principalmente alla prevenzione di infrazioni al divieto di accesso e al divieto di circolazione per autoveicoli.

Art. 3

Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo preventivo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4

Finalità

I dati che, malgrado le misure dissuasive di cui all'art. 3, vengono elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5

Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6

Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Gli operatori autorizzati (o eventualmente il sistema informatico) raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (programmi Mofis e Autoindex), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) pubblici registri automobilistici (programmi Mofis e ACI), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7

Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8

Durata di conservazione e distribuzione dei dati

¹I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 30 giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 9

Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli, le ulteriori modalità d'informazione e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 10

Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 557 del 26 agosto 2024;
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del 24 ottobre 2024;
- risoluzione del Consiglio di Stato del 7 aprile 2025 (Incarto007155)